

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

NATURA E FINALITÀ

Articolo 1

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE) è un organismo di partecipazione, in cui alcuni fedeli laici collaborano con il Parroco nell'amministrazione dei beni della Parrocchia, secondo le norme del Diritto universale e particolare.

Esso è presieduto dal Parroco e ha carattere consultivo.

Articolo 2

Il CPAE ha i seguenti compiti:

- a. vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull'adempimento degli obblighi fiscali, sulla cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all'Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno;
- b. studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare i fedeli al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cann. 222, 1260 e 1261).
- c. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da sottoporre poi all'approvazione dell'Ordinario Diocesano per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (can. 1281) e civili (cfr. *Determinazione degli Atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano*, prot. n. 05/02/Dc del 19 gennaio 2002).

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Articolo 3

Il CPAE è composto dal Parroco, da un Vicario Parrocchiale (ove presente), e da tre o cinque membri (a seconda del numero degli abitanti della Parrocchia), designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP).

Articolo 4

§ 1. I membri designati, di sicura moralità, inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia (cfr. can. 212 § 3), devono essere confermati dall'Ordinario diocesano con suo decreto. Essi sono invitati alla debita riservatezza, prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali.

§ 2. Non possono essere nominati membri del CPAE i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in atto rapporti imprenditoriali con la Parrocchia.

L'incarico di membro del CPAE è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello nelle Regioni e negli altri Enti locali e territoriali di qualsiasi livello, nonché con organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominati, che perseguano finalità direttamente politiche.

§ 3. Tra i Consiglieri dovranno essere indicati:

- a. l'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa;
- b. il rappresentante del CPAE presso il CPP.

Articolo 5

§ 1. Il CPAE dura in carica cinque anni.

§ 2. In caso di nomina di un nuovo Parroco, questi conferma il Consiglio per un anno.

Articolo 6

§ 1. Il mandato dei Consiglieri può essere rinnovato consecutivamente una sola volta.

§ 2. In caso di decadenza dei Consiglieri, il Parroco, sentito il CPP e con le modalità di cui all'art. 4, provvede a designare i sostituti che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

I Consiglieri decadono dall'incarico:

- a. per dimissioni presentate al Parroco;
- b. per assenza ingiustificata per tre sessioni consecutive;
- c. per altre cause previste dal Diritto Canonico.

Articolo 7

Il Parroco presiede il CPAE e a lui spetta:

- a. la convocazione del CPAE;
- b. la determinazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c. l'illustrazione degli argomenti in esame;
- d. la designazione del Segretario, a cui compete la redazione del verbale di ogni riunione. Se il Segretario è scelto al di fuori dei membri del Consiglio non ha diritto di voto;
- e. il coordinamento tra il CPAE e il CPP.

Articolo 8

§ 1. Il CPAE si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre, nonché quando il Parroco lo ritenga opportuno.

§ 2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

§ 3. Di ogni riunione venga preparato un verbale, redatto su apposito registro, sottoscritto dal Parroco e dal Segretario. Esso venga approvato nella seduta successiva e conservato nell'Archivio parrocchiale, disponibile alla visita canonica a norma del Diritto particolare (cfr. can. 1276).

Ogni Consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

§ 4. Alle riunioni del CPAE potranno partecipare, ove necessario, anche altre persone in qualità di esperti senza diritto di voto.

Articolo 9

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo debitamente approvato e sottoscritto dai membri del Consiglio, sarà presentato dal Parroco all'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Articolo 10

Il CPAE presenta annualmente al CPP e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sull'utilizzo delle eventuali rendite dei beni della Parrocchia e delle offerte ricevute dai fedeli; propone anche le opportune iniziative per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero.

Articolo 11

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito di proprietà della Parrocchia devono essere sempre e solamente intestati a: "Parrocchia di ... rappresentata dal Parroco pro tempore N. N.", e sia solo il Parroco a operare i prelievi. Per quanto riguarda i versamenti nulla osta che il Parroco deleghi una persona di sua fiducia.